

Onorevole
Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele
dei consumatori di Energia
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano
mercati-retail@arera.it
protocollo@pec.arera.it

Roma, lì 15 giugno 2020

Risposta al DCO 193/2020/R/com “Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via dell’emergenza COVID-19”

Onorevole Autorità,
in allegato trasmettiamo la nostra posizione riguardo l’oggetto.
Con massimo riguardo

Il Direttore Generale
(Giuseppe Venditti)

allegato cdt

Allegato

Risposta al DCO 193/2020/R/com “Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via dell’emergenza COVID-19”

OSSERVAZIONI GENERALI

In merito alle modalità e tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari totali fatturati dai distributori nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/com, si ritiene importante che l’Autorità abbia già esplicitato i propri intendimenti in tema. Ciò potrà infatti ragionevolmente condurre all’adozione del provvedimento finale - derivante dalla consultazione in oggetto - in tempi brevi e tali da garantire agli operatori della filiera una gestione delle proprie partite finanziarie entro l’anno, evitando così che le già segnalate criticità connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - nonché i relativi impatti economici - peggiorino ulteriormente.

Infine, pur non rientrando i temi del settore elettrico tra quelli specifici abitualmente trattati dall’Associazione, a beneficio della stabilità del sistema energetico nel suo complesso, si è ritenuto opportuno esprimere qualche osservazione di carattere generale anche sul meccanismo di reintegro degli oneri di sistema, anche considerando che una delle imprese associate svolge attività di vendita al dettaglio non solo di gas ma anche di energia elettrica.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione.

* * *

Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall’Autorità?

Con specifico riferimento al settore del gas naturale, si trovano ragionevoli gli aspetti generali del meccanismo proposto dall’ARERA per il recupero, da parte dei distributori, degli importi non versati dagli utenti della distribuzione (UdD) ai sensi della deliberazione 116/2020/R/com.

Tale sistema appare infatti in grado di soddisfare le esigenze di entrambe le tipologie di soggetti coinvolti, in quanto i distributori riuscirebbero a recuperare la totalità degli importi fatturati in un congruo periodo di tempo e gli utenti della distribuzione estinguerebbero in maniera progressiva le proprie posizioni debitorie nei confronti dei distributori.

Sempre con specifico riferimento al settore gas, per quanto riguarda la fase precedente al versamento degli ammontari fatturati dal distributore, si potrebbe prevedere che il distributore trasmetta al venditore un riepilogo della sua situazione debitoria e che quindi la società di vendita comunichi al distributore l’entità dell’importo non versato ai sensi della delibera 116/2020/R/com nello stesso momento in cui notifica la metodologia di pagamento scelta (una tantum o rateizzazione). Con riferimento a ciò si precisa che la comunicazione effettuata dal distributore riguarderebbe la totalità dei crediti che questo vanta nei confronti dell’impresa di vendita, poiché, quando viene effettuato un pagamento,

non è sempre possibile per il distributore stabilire in maniera esatta quali specifiche fatture sono interessate da tale corresponsione. Pertanto, si propone che l'impresa di distribuzione invii al venditore, entro la fine di luglio, un riepilogo della posizione debitoria dell'operatore stesso, affinché questo possa poi comunicare l'esatto dato dell'insoluto relativo alle fatture parzialmente saldate ai sensi della delibera 116/2020/R/com, nonché l'opzione scelta per il pagamento entro il termine del mese di agosto. Inoltre, con l'obiettivo di semplificare la procedura, si potrebbe prevedere che qualora la società di vendita non effettui la comunicazione a notifica della metodologia di pagamento scelta (una tantum o rateizzazione), entro tale termine, le sia attribuita di default la modalità di pagamento una tantum.

Con riferimento alle procedure che l'impresa di distribuzione dovrebbe attuare qualora la società di vendita non rispetti i termini di pagamento sembra ragionevole, quale che sia la modalità di pagamento individuata (una tantum o rateale), che il distributore proceda ad avviare l'escussione delle garanzie prestate dagli utenti (ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 7 e 12.4.6 del CRDG e dal comma 24.6 della deliberazione 138/04) o, in mancanza di garanzia prestata, proceda con la diffida ad adempiere (di cui al paragrafo 13.2.2 del CRDG e al comma 26bis.2 della deliberazione 138/04) e ad applicare gli interessi di mora all'importo dovuto.

Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del “Meccanismo Pregresso OGdS”?

La scrivente ritiene che la formula da utilizzarsi una tantum per scorporare dagli importi da restituire alle imprese di trasporto una quota degli oneri di sistema che saranno poi da recuperare con il “Meccanismo Pregresso OGdS” sia in linea di massima appropriata. Rimane tuttavia fondamentale che la definizione del “Meccanismo Pregresso OGdS” venga ulteriormente discussa rispetto a quanto proposto all'ultima riunione del “Tavolo Tecnico (Esazione Oneri Generali)”. Si ritiene infatti che, per assicurare un meccanismo che tuteli equamente gli interessi dei soggetti coinvolti, siano necessari alcuni interventi sul funzionamento della struttura dettagliata da AREGA.

Per quanto riguarda la formula prevista nell'ambito di tale meccanismo, si ritiene opportuno che questa venga opportunamente ricalibrata affinché e i venditori più in difficoltà dal punto di vista finanziario - che hanno quindi trattenuto una percentuale considerevole delle fatture di trasporto - non siano penalizzati con un reintegro non in linea con l'importo degli OGdS effettivamente ancora da versare ai distributori; in caso contrario si genererebbe un maggior impatto proprio sui soggetti maggiormente impattati dalla crisi COVID 19, per cause estranee al loro controllo.

Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?

Non si intravedono, allo stato attuale, particolari criticità in relazione alle proposte illustrate dall'Autorità riguardo modalità e tempistiche con cui i distributori potranno adempiere agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema alla CSEA.

Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri

generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?

Non si formulano osservazioni.

Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?

Non si formulano particolari osservazioni in proposito. Potrebbe tuttavia risultare utile, a fini di maggior chiarezza per tutti i soggetti coinvolti nel processo, individuare una scadenza limite (quale, ad esempio, tenendo conto delle tempistiche dei processi di revisione del rating attribuito alle società, il 31 marzo 2021) superata la quale non sia più ritenuto plausibile - sulla base delle informazioni attualmente disponibili e con possibilità di effettuare nuove valutazioni qualora la dinamica discendente dell'emergenza epidemiologica dovesse mutare nei prossimi mesi - giustificare un eventuale perdurante downgrade con il contesto congiunturale connesso all'emergenza sanitaria.

Nonostante sia, infatti, ragionevole attendersi che le conseguenze economiche dell'epidemia continueranno a prodursi anche nel corso dei mesi a venire, fissare un limite temporale, eventualmente suscettibile di rivalutazione nel tempo, sembra comunque opportuno per non rendere troppo soggettiva l'individuazione del periodo di validità della deroga correlata al giudizio di rating.